



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Presidente
Giudice
Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 145/2025 P.U.

PROMOSSO DA

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato ai sensi dell'art. 269 CCI

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI redatta del Gestore della crisi.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e CAMERA DI COMMERCIO.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
- Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCI, in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente.





- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente.
- Il debitore, che non risulta allo stato titolare di beni immobili o mobili registrati, percepisce uno stipendio netto mensile di euro 4.100,00. Tenuto conto, da un lato, dell'obbligo di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge e dei figli minori (per euro 1.500,00 mensili), e dall'altro, del fabbisogno dell'attuale nucleo familiare del ricorrente (congruamente stimato in euro 1.400,00 al mese) nonché della proporzione tra il reddito residuo del debitore e quello percepito dalla convivente, deve escludersi dalla liquidazione l'importo complessivo di euro 2.800,00 mensili.

Ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di

NOMINA Giudice Delegato il

NOMINA Liquidatore il

ORDINA a _____ il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 10.12.2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DETERMINA in euro 2.800,00 mensili l'importo del reddito da lavoro escluso dalla liquidazione, disponendo che il datore di lavoro accrediti l'intero importo della retribuzione su conto corrente intestato alla procedura (i cui estremi saranno prontamente comunicati dal Liquidatore), essendo poi cura di quest'ultimo provvedere senza indugio a riversare al debitore la somma di euro 2.800,00 al mese (con esclusione della tredicesima e quattordicesima mensilità, da acquisirsi integralmente alla massa attiva della procedura).

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.





DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 10/09/2025.

Il Giudice Relatore ed Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

